Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 1° febbraio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 *ottobre* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1971
registro n. 47 *Difesa, foglio n.* 387

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CAVALETTI Angelo, nato il 21 febbraio 1918 a Rolo (Reggio Emilia). — Entrato con entusiasmo nella resistenza, si batteva per un intero anno distinguendosi per spirito combattivo, profonda dedizione e ardire, divenendo comandante di squadra partigiana. Nel corso di un duro combattimento alla testa dei suoi uomini contro preponderanti forze avversarie, combatteva da prode dalle posizioni più avanzate tenendo impegnato il nemico per lunghe ore, finchè, colpito mortalmente, immolava generosamente la sua giovane esistenza per la libertà della Patria. — Budrione (Carpi - Emilia-Romagna), 12 febbraio 1945.

CHIODO Silvio, nato il 22 novembre 1923 a Varallo (Vercelli). — Vice comandante di battaglione partigiano, sempre volontario nelle più rischiose imprese, dava costanti prove di audacia e valore. Accerchiato nottetempo in una baita, insieme a cinque commilitoni, da preponderanti forze nemiche, le affrontava eroicamente da solo per permettere ai suoi uomini di trovare scampo nella fuga. Nel corso della impari lotta, rimasto ferito gravemente in varie parti del corpo veniva catturato e barbaramente giustiziato sul posto. Fulgida figura di generoso combattente per la libertà della Patria. — Borgosesia (Vercelli), 5 agosto 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

DUMONTEL Tito, nato il 19 ottobre 1924 a Torino. — Giovane ed ardito patriota, entrava subito dopo l'armistizio nella locale formazione partigiana. Partecipava a numerosi combattimenti sempre distinguendosi per capacità e generosità. Nel corso di un attacco di unità corazzate nemiche contro il proprio reparto, tentava con due commilitoni di aggirare un'autoblindo per distruggerla con una carica esplosiva. Quando la ardita azione stava per concludersi veniva individuato. Anzichè dileguarsi, accettava l'impari combattimento finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Chambon di Fenestrelle (Torino), 29 maggio 1944.

GIACOBINI Cesare Batisti Mario, nato il 28 novembre 1917 a Torino. — Capace e attivo partigiano, partecipava a numerose azioni distinguendosi per capacità e ardimento. Durante un duro rastrellamento nemico si offriva volontario per compiere azioni di sabotaggio al tergo dello schieramento avversario. Dopo aver causato al nemico con brillamenti di mine ingenti perdite in uomini e mezzi, veniva catturato. Condannato a morte, immolava la vita per la libertà della Patria. — Ceva (Cuneo), 15 marzo 1944.

PIACENZA Franco, nato il 2 aprile 1923 a Torino. — Audace e generoso partigiano, durante un duro rastrellamento avversario in alta montagna, resisteva valorosamente con pochi altri commilitoni all'avanzata del nemico procurandogli sensibili perdite, finchè, esaurite le munizioni, veniva catturato. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Antey Saint-André (Val d'Aosta), 28 ottobre 1944.

RAVINA Aldo, nato il 4 marzo 1927 a Genova. — Giovane patriota, già distintosi in precedenti azioni. Alla testa di una sparuta pattuglia di partigiani, incaricata di tenere a bada il soverchiante nemico onde dar tempo al grosso d'occultare prezioso materiale alleato paracadutato, opponeva eroica resistenza per più ore, fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e sottoposto ad atroci torture, rifiutava sdegnosamente di rivelare le preziose informazioni in suo possesso. Costretto a portare pesanti carichi marciando scalzo e sanguinante sul terreno ghiacciato, accettava stoicamente la crudele sfida, finchè il nemico, esasperato, barbaramente lo trucidava, mentre trovava la forza di gridare: « Viva l'Italia libera ». — Roccaforte 29 aprile 1944 - Casella (Genova), 21 dicembre 1944.

ZAMBETTI Fermo Michele, nato il 3 febbraio 1917 a Pamparato (Cuneo). — Valoroso caposquadra partigiano, dotato di spiccato coraggio, partecipava con successo a numerose, rischiose azioni. Durante un duro combattimento, rimasto accerchiato, si batteva da prode fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato, sopportava torture e sevizie. Condannato a morte, affrontava stoicamente il plotone di esecuzione. — Ceva (Cuneo), 17 marzo 1944.

CROCI

BOUNOUS Gino, nato il 22 marzo 1913 a San Germano Chisone (Torino). — Animato da alti sentimenti patriottici era, all'armistizio, fra i primi ad organizzare le locali formazioni partigiane. Caduto gravemente ammalato, non volle abbandonare i suoi commilitoni, continuando a battersi al loro fianco finchè, durante un duro attacco nemico, immolava per la Patria la sua esistenza. — Ticium di Pramollo - S. Germano Chisone (Torino), 11 novembre 1944.

DAMIANO Pietro, nato il 7 gennaio 1925 a Monterosso Grana (Cuneo). — Audace e capace partigiano, già distintosi in precedenti azioni. Durante un aspro combattimento, incurante del pericolo, si portava in terreno scoperto per poter neutralizzare con il fuoco della sua arma una mitragliatrice nemica che ostacolava l'avanzata delle formazioni partigiane. Colpito a morte, immolava generosamente la vita per la libertà della Patria. — Cuneo, 29 aprile 1945.

MUSSOTTI Francesco, nato il 7 luglio 1922 a Cuneo. — Giovane, ardito partigiano si offriva volontario, durante un massiccio rastrellamento nemico, per difendere con pochi altri una importante posizione. Vistosi accerchiato si spingeva in avanti da solo per dar modo ai compagni di mettersi in salvo. Continuava a far fuoco finchè, colpito a morte, immolava la vita per la libertà della Patria. — Colle Ortica (Piemonte), 21 aprile 1944.

SIBILLE Tullio, nato il 28 gennaio 1912 a Susa (Torino). — Valoroso ed ardito partigiano, si distingueva in numerose azioni per coraggio e perizia. Al termine di una riuscita, faticosa e rischiosa azione di interruzione stradale veniva catturato da una pattuglia nemica. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Strada del Moncenisio - Mompantero (Piemonte), 19 luglio 1944.

TARASCO Giovanni Battista, nato il 4 novembre 1924 a Saluzzo (Cuneo). — Valoroso patriota, nell'intento di procurare viveri e munizioni al proprio reparto partigiano assaltava audacemente con altri ardimentosi un automezzo avversario in transito. Sopraggiunti nel corso dell'azione forti rinforzi nemici, anzichè abbandonare la lotta affrontava decisamente l'avversario impari, dando modo ai commilitoni di ripiegare finchè, sopraffatto, cadeva per la libertà della Patria. — Zona di Savigliano (Cuneo), 29 marzo 1945.

(12191)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971, n. **1269.**

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per « legge » nel presente regolamento si intende il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, numero 1034.

Le attribuzioni del prefetto previste dal presente regolamento sono esercitate dal Presidente della giunta regionale della regione della Valle d'Aosta per le concessioni e autorizzazioni relative agli impianti da installare in detta regione.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade e l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sono indicati rispettivamente con le sigle A.N.A.S. e U.T.I.F.

Art. 2.

L'espressione « impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione », di cui allo art. 16 della legge, indica un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno, con l'osservanza di quanto disposto nell'art. 16, comma quinto, della legge, sono determinati i criteri obiettivi ed il numero massimo delle nuove concessioni, escluse quelle relative agli impianti da installare sulle autostrade.

Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il numero massimo delle nuove concessioni è determinato per ciascuna provincia tenendo conto del numero, delle attrezzature, dell'ubicazione e della capacità degli impianti di distribuzione esistenti o in corso di realizzazione; dell'incremento del consumo di carburanti per autotrazione verificatosi in ciascuna provincia nell'anno precedente; dello sviluppo dei traffici e della rete stradale e di ogni altro utile elemento.

I prefetti comunicano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli autoveicoli immatricolati nell'anno precedente, il numero e il tipo per ciascun comune degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione esistenti e di quelli concessi e non ancora realizzati, il numero delle concessioni non ancora eventualmente accordate e ogni altro elemento utile al fine delle determinazioni previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:

a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;

b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;

c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;

d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.

La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonchè per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

Art. 6.

La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta bollata al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al precedente art. 3.

Il richiedente deve:

a) avere compiuto il 21° anno di età;

b) essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunità economica europea oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Nel caso in cui il richiedente sia una società o un ente, il requisito dell'età deve essere riferito al rappresentante legale.

La domanda deve indicare:

1) le generalità e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante nonchè per la società le indicazioni prescritte dall'articolo 2250, commi primo e secondo del codice civile;

2) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;

3) il proprietario del terreno su cui sarà installato l'impianto;

4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;

5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;

6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dell'ufficio di verifica metrica;

7) la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;

8) le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

Alla domanda devono essere uniti:

1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;

2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare l'impianto;

3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della capacità tecnico-organizzativa ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5.

Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica di carburanti, deve dichiarare la quantità di carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli impianti per cui è in possesso di concessioni o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale. Deve dichiarare, altresì, il numero degli imipanti funzionanti di cui ha nella provincia la concessione o l'autorizzazione e la quantità di carburanti venduti presso tali impianti.

Art. 7.

La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 606 del codice di procedura penale.

Art. 8.

Il prefetto, entro un mese dalla data di scadenza del termine di 60 giorni stabilito nel primo comma del precedente art. 6, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti di cui allo stesso art. 6 o presentate da soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente art. 7.

Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato il possesso della prescritta capacità tecnico-organizzativa ed economica, il prefetto lo invita a integrare la documentazione stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

Sulle domande corredate dalla documentazione necessaria il prefetto chiede il parere, per quanto di rispettiva competenza della provincia, del comune, dell'A.N.A.S., dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F., della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, ove occorra, della sovrintendenza ai monumenti.

Le determinazioni del consiglio comunale o del sindaco, secondo le rispettive competenze, riguardano la ubicazione dell'impianto e le eventuali condizioni alle quali lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale e all'occupazione del suolo comunale.

Le determinazioni negative, di cui al precedente comma, devono essere motivate.

Art. 9.

Completata l'istruttoria, il prefetto rilascia la concessione richiesta attenendosi ai criteri obiettivi determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito favorevole, ma che non possono essere accolte essendo stato raggiunto il limite massimo delle concessioni da rilasciare nell'anno, dovranno essere prese in esame nell'anno successivo integrandone, se necessario, la istruttoria, sempre che l'interessato ne faccia richiesta entro il termine stabilito per la presentazione delle nuove domande di concessione.

Art. 10.

Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.

Il decreto di concessione deve, in particolare, stabilire:

a) l'indicazione dei prodotti oggetto della concessione, il numero dei distributori e la capacità dei serbatoi per ciascun prodotto;

b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti che possono essere custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico;

c) il divieto di porre in esercizio gli impianti di distribuzione automatica prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo;

d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio;

e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;

f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;

g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata;

h) l'obbligo del concessionario di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze ai quali dovranno essere esibiti la

contabilità e ogni altro documento relativi all'attività dell'impianto, nonchè agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi.

La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) del precedente comma comporta la decadenza dalla concessione. Negli altri casi si applica la disposizione del terzo comma del successivo art. 18.

Art. 11.

Per ottenere la concessione per l'installazione e lo esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sulle autostrade sono prescritti gli stessi requisiti richiesti nel secondo comma del precedente art. 6 e non debbono sussistere le cause ostative elencate nell'art. 7.

La domanda, redatta in carta bollata e diretta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, deve contenere le indicazioni di cui al quarto comma dell'articolo 6 e ad essa debbono essere allegati, in aggiunta ai documenti di cui ai numeri 1) e 3) del quinto comma dello stesso articolo, il nulla-osta all'installazione dello impianto rilasciato dall'A.N.A.S. per le autostrade gestite direttamente, o dalla società concessionaria per le autostrade date in concessione.

Art. 12.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo preliminare esame delle domande, trasmette, per il parere di competenza, copia delle stesse al Ministero delle finanze, all'A.N.A.S., ai vigili del fuoco e, ove occorra, alla sovraintendenza ai monumenti.

Le amministrazioni di cui al comma precedente devono far conoscere le determinazioni di loro competenza entro un mese dalla richiesta.

Art. 13.

Le concessioni previste dall'art. 11 del presente regolamento sono assentite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.

Il relativo decreto deve contenere tutte le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 10. La violazione di tali prescrizioni comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 10.

Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.

Art. 14.

Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, a norma dell'art. 16, decimo comma, della legge, il proprietario deve presentare domanda in carta bollata al prefetto competente per territorio ovvero, qualora risulti proprietario di impianti ubicati in diverse province, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.

Il trasferimento della concessione può essere autorizzato solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti, sempre che, per effetto del trasferimento, non si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella provincia.

La concessione, dopo il perfezionamento dell'atto di cessione, è intestata al nuovo titolare.

Art. 15.

Il trasferimento ad altra località degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, la modifica degli stessi o la concentrazione di due o più impianti in unico impianto sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato le relative concessioni.

La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma del precedente art. 6 e alla stessa debbono essere uniti i seguenti documenti:

1) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimento;

2) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica che avrà l'impianto dopo il trasferimento, la modifica o la concentrazione richiesta.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate sentiti i pareri prescritti per il rilascio delle concessioni.

E' vietato il trasferimento di impianti per la distribuzione automatica di carburanti in provincia diversa da quella in cui l'impianto è installato.

Se gli impianti che si intendono trasferire o concentrare sono stati potenziati, il trasferimento volontario non può essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto potenziamento.

Se gli impianti di cui si chiede il potenziamento sono stati trasferiti volontariamente o risultino dalla concentrazione di altri impianti, il potenziamento non può essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto trasferimento o dell'avvenuta concentrazione.

Le disposizioni di cui agli ultimi commi del presente articolo non si applicano agli impianti installati sulle autostrade.

Art. 16.

I titolari di autorizzazioni o concessioni afferenti ad impianti per la distribuzione automatica di carburanti che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, possono mantenere in esercizio gli impianti stessi fino allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per ottenere la nuova concessione prevista dalle presenti norme, debbono presentare, secondo le rispettive competenze, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o al prefetto domanda di sostituzione del provvedimento in loro possesso entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Per la sostituzione delle autorizzazioni o delle concessioni che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, scadranno al termine del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso, la domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del provvedimento in suo possesso, ovvero

non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel caso in cui non sia possibile osservare il predetto termine di sei mesi.

Alla domanda deve essere allegata copia della precedente autorizzazione o concessione.

I titolari e i gestori degli impianti che a norma del sesto comma dell'art. 16 della legge possono continuare nell'esercizio della loro attività sono soggetti alla nuova disciplina normativa al fine di garantire la sicurezza, la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione.

Art. 17.

Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente art. 16 sono rilasciate con il solo accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività di distribuzione e senza tener conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Tuttavia, qualora l'impianto non sia stato condotto direttamente, deve essere accertato anche il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

I titolari di autorizzazioni o concessioni di cui al precedente art. 16 che non presentano entro i termini previsti dall'articolo stesso la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell'art. 16 della legge.

Art. 18.

Le concessioni previste dalle presenti norme cessano:

a) per scadenza del termine;

b) per decadenza del concessionario;

c) per revoca per motivi di pubblico interesse.

La decadenza e la revoca sono disposte con decreto motivato dall'autorità concedente, da emanare nella stessa forma dell'atto revocato.

La decadenza è disposta per inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 della legge, dal presente regolamento e dal decreto di concessione, quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti.

Il decreto di decadenza o di revoca stabilisce il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto.

La scadenza del termine, la decadenza o la revoca comportano l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi salva contraria disposizione contenuta negli atti di concessione o diverso accordo stabilito tra le parti.

Se non sia ordinata la riduzione in pristino delle superfici occupate il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti da determinare mediante stima dell'ufficio tecnico erariale, in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.

L'indennizzo di cui al precedente comma non è dovuto nel caso in cui il concessionario ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'autorità competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma dell'art. 3 del presente regolamento, semprechè lo interessato risulti in possesso dei requisiti prescritti.

La riduzione in pristino dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità stabiliti dalle amministrazioni alle quali appartengono le superfici occupate.

Art. 19.

La gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al presente regolamento può essere affidata a terzi mediante contratto di cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili, nonchè degli immobili destinati al ricovero del gestore e degli utenti e al deposito dei prodotti in confezioni.

Il contratto di cui al comma precedente deve:

a) avere una durata non inferiore a nove anni, salvo che la concessione giunga a scadenza prima di tale termine e non sia rinnovata e senza pregiudizio di quanto stabilito alle successive lettere *g*) e *h*);

b) prevedere il diritto del gestore di sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di due settimane consecutive ogni anno, nel periodo che dovrà essere concordato con il concessionario, con l'osservanza dei turni stabiliti dalle autorità;

c) prevedere l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione;

d) contenere il divieto per il gestore di cedere il contratto medesimo o di affidare ad altri la sua esecuzione;

e) prevedere le specifiche obbligazioni il cui inadempimento determini la sua risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

f) stabilire le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto in caso di decesso o interdizione del gestore;

g) prevedere la continuità della gestione nel caso di trasferimento della concessione per vendita dell'impianto;

h) stabilire a favore del gestore il diritto di prelazione a parità di condizioni in ordine alla gestione del nuovo impianto in sostituzione dell'impianto precedentemente gestito, la cui concessione sia stata revocata per pubblico interesse;

i) stabilire che la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto sul quale grava l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Il titolare della concessione e il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti.

Art. 20.

Qualora si verifichino le circostanze previste nello ultimo comma dell'art. 16 della legge, la domanda per la concessione deve indicare la località prescelta e la capacità dell'impianto.

Il prefetto provvede d'ufficio ad acquisire la necessaria documentazione, avvalendosi dei competenti organi statali.

Nel caso di concessione relativa ad impianti da installare su strade provinciali o statali devono essere richiesti i pareri dell'amministrazione provinciale e dell'A.N.A.S.

Le spese sostenute dai comuni per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione sono considerate obbligatorie.

La concessione, non trasferibile ad altri soggetti, è accordata per un periodo massimo di diciotto anni e può essere rinnovata, restando esclusa dal numero massimo previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Nel provvedimento di concessione devono essere indicate tutte le prescrizioni di cui al secondo comma del precedente art. 10, sulla cui osservanza vigila il prefetto, tenendo conto che in ogni caso devono essere assicurate la continuità e la regolarità del pubblico servizio.

Art. 21.

Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche nonchè quelli ubicati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, ma alla sola autorizzazione del prefetto da rilasciare sentito il parere, nell'ambito delle rispettive competenze, del comune, del comando dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F.

L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione di carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali, di cui all'art. 16, comma quarto, della legge.

Per l'esercizio degli impianti per usi industriali resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

Art. 22.

I provvedimenti emanati dai prefetti, ai sensi del presente regolamento, sono definitivi.

Art. 23.

E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione consultiva per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base e composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

da un rappresentante dell'ENI;

da un rappresentante dell'Associazione di categoria degli imprenditori privati del settore;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercio petroli;

da un rappresentante dei gestori degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti, per uso di autotrazione.

I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione esperti in numero non superiore a tre.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da due funzionari della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La commissione, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla legge può, su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dare pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.

Art. 24.

Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita commissione composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei decreti di concessione o di autorizzazione. Di tale commissione è sempre chiamato a far parte un rappresentante dell'U.T.I.F.

Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione è trasmesso, a cura della commissione che lo ha eseguito, all'autorità concedente la quale ne invia copia all'intestatario della concessione.

Art. 25.

I funzionari incaricati del controllo, qualora accertino trasgressioni alle norme contenute nell'art. 16 della legge e alle norme contenute nel presente regolamento, ne informano le autorità concedenti per i provvedimenti di competenza.

Art. 26.

I concessionari di impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'autorità concedente, salvo quanto previsto alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 19.

Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediato avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 27.

Per l'anno 1971 il provvedimento di cui all'art. 3 del presente regolamento è emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Il provvedimento di cui al precedente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro dieci giorni dalla data della sua emanazione.

Art. 28.

All'installazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione si applicano lo art. 43 e gli altri articoli del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. **1270**.

Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera di concetto degli assistenti commerciali dell'Amministrazione degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso per la carriera di concetto degli assistenti commerciali sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

(*Domanda di ammissione al concorso*)

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dello espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere d'ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 4.

(*Prove obbligatorie*)

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) merceologia e geografia economica;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni di economia politica e di politica economica;

b) nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale;

c) elementi di statistica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 6 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Art. 5.

(*Punteggio*)

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6.

Art. 6.

(*Prove facoltative*)

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate dall'art. 4, n. 3), che non abbia scelta per la prova obbligatoria, o in altra indicata nel bando fino ad un massimo di due lingue.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia. La prova di dattilografia consiste in una prova estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per ciascuna prova scritta o pratica, il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi; per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Il punteggio conseguito nelle prove scritte si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nella prova pratica si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

(*Modalità e calendario delle prove*)

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

I candidati dispongono di otto ore per ciascuna prova scritta, fatta eccezione per le prove di lingue per cui dispongono di quattro ore.

Per la prova facoltativa di dattilografia essi dispongono del tempo indicato all'articolo precedente n. 6.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 8.

(*Graduatoria*)

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 9.

(*Norme da applicare*)

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. **1271**.

Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva amministrativa sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai trentadue anni;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze statistiche, demografiche e attuariali;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

(*Domanda di ammissione al concorso*)

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario od amministrativo non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparato, di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata o equiparato e di due docenti universitari o di altro istituto equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 4.

(*Prove obbligatorie*)

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

2) diritto amministrativo;

3) lingua francese oppure lingua inglese.

La prova scritta di lingua consiste in una composizione su un tema di cultura generale o in una sintesi con l'uso del vocabolario.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario;

2) istituzioni di diritto privato;

3) elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare;

4) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva amministrativa;

5) elementi di statistica metodologica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria, ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 6, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Art. 5.

(*Punteggio*)

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 6.

(*Prove facoltative*)

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelta per la prova obbligatoria, ovvero in altra lingua indicata dal bando, fino ad un massimo di due lingue.

Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

(*Modalità e calendario delle prove*)

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

I candidati dispongono di otto ore per ciascuna prova scritta, fatta eccezione per le prove di lingue per cui dispongono di quattro ore.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 8.

(*Graduatoria*)

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati lo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 9.

(*Norme da applicare*)

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1272.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Famiglia del conte Pietro Douglas Scotti di Fombio, figlio di Guglielmo », con sede in Crema.

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Famiglia del conte Pietro Douglas Scotti di Fombio, figlio di Guglielmo », con sede in Crema.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1273.**

Riconoscimento degli scopi esclusivi di culto dell'arciconfraternita di S. Maria d'Itria dei Siciliani, con sede in Roma.

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene revocato il decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 466; viene, inoltre, riconosciuto che l'arciconfraternita di S. Maria d'Itria dei Siciliani, con sede in Roma, persegue scopi esclusivi di culto; viene, infine, disposto il passaggio dell'arciconfraternita stessa alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne il funzionamento e l'amministrazione.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'ispettore generale dell'amministrazione centrale dott. Prospero Cacia è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata con lo stipendio di L. 5.453.700 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive del parametro 742, dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 14 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 76

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro in seno al comitato per il fondo indennità agli impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, col quale è stato nominato il comitato del fondo per l'indennità agli impiegati;

Decreta:

Il rag. Iono Donelli, funzionario dell'I.N.A., è chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del comitato per il fondo indennità impiegati, in sostituzione del prof. Alessandro Gentili.

Roma, addì 7 dicembre 1971

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Vista la nota n. 157062 del 18 ottobre 1971 con la quale il Ministero del tesoro ha designato in dott. Giovanni Garino quale proprio rappresentante nel comitato predetto in sostituzione del dott. Lido Lodetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato medesimo;

Decreta:

Il dott. Giovanni Garino è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(1205)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimenti di Pordenone e Conegliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimenti di Pordenone e Conegliano (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimenti di Pordenone e Conegliano (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bagnoli Anna & C. calzaturificio, con sede a Montelupo Fiorentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Bagnoli Anna & C. calzaturificio, con sede a Montelupo Fiorentino (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Bagnoli Anna & C. calzaturificio, con sede a Montelupo Fiorentino (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1448)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1972.

Iscrizione di otto varietà di barbabietola da foraggio di produzione estera, nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione della varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle

varietà, di otto varietà di barbabietole da foraggio di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee.

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietole da foraggio di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da foraggio « Trivert »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N.V. - Venlo-Blerick (Olanda).

2) Barbabietola da foraggio « Massiva »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N.V. - Venlo-Blerick (Olanda).

3) Barbabietola da foraggio « Eckendorfer gialla »:
Responsabile della conservazione in purezza: Borries - Eckendorf - Eckendorf uber Bielefeld (Repubblica federale tedesca).

4) Barbabietola da foraggio « Rota » (ex Peragis rossa):
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Gieseke Aktiegesellschaft - Einbeck-Hannover (Repubblica federale tedesca).

5) Barbabietola da foraggio « Poly Productiva »:
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wilyes - Scheemda (Olanda).

6) Barbabietola da foraggio « Blanca »:
Responsabile della conservazione in purezza: Jaensch Peragis - Rubenzucht - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

7) Barbabietola da foraggio « Polyfourra »:
Responsabile della conservazione in purezza: Jaensch Peragis - Rubenzucht - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

8) Barbabietola da foraggio « Borrange »:
Responsabile della conservazione in purezza: Borries - Eckendorf - Eckendorf uber Bielefeld (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 11 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(805)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Iscrizione di ventuno varietà di foraggere leguminose di produzione estera, nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di ventuno varietà di foraggere leguminose di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere leguminose di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Trifoglio pratense « Orione»:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

2) Trifoglio pratense « Mekra »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

3) Trifoglio bianco « N.F.G. Gigante »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

4) Trifoglio bianco « Tamar »:
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

5) Trifoglio bianco « Von Kameke »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

6) Lupinella « SK - 48 »:
Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu - Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

7) Lupinella « Pola »:
Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu - Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

8) Lupinella « Lunique »:

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

9) Veccia « Vedoc »:

Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Brétigny Sur Orge (Francia).

10) Veccia « Claudia Bleue »:

Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Brétigny Sur Orge (Francia).

11) Veccia « Lola »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite - Reims (Francia).

12) Veccia « Du Carouge »:

Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Brétigny Sur Orge (Francia).

13) Favino « Pavane »:

Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Brétigny Sur Orge (Francia).

14) Pisello da foraggio « San Remo »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite - Reims (Francia).

15) Pisello da foraggio « Perdro »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite - Reims (Francia).

16) Pisello da foraggio « Piver »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite - Reims (Francia).

17) Pisello da foraggio « Friver »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite - Reims (Francia).

18) Pisello da foraggio « Norsup »:

Responsabile della conservazione in purezza: André Blondeau Bersée (nord) (Francia).

19) Pisello da foraggio « Gali »:

Responsabile della conservazione in purezza: André Blondeau Bersée (nord) (Francia).

20) Pisello da foraggio « Violetta »:

Responsabile della conservazione in purezza: Fritz Spath - Seehof/Haigerloch - Hohenzollern (Repubblica federale tedesca).

21) Pisello da foraggio « Stim »:

Responsabile della conservazione in purezza: André Blondeau Bersée (nord) (Francia).

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(806)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1265)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1270)

DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1972.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il precedente decreto n. 1027/T, del 26 novembre 1971, concernente la nomina del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° dicembre 1971-30 novembre 1974;

Vista la comunicazione in data 27 dicembre 1971, n. 3941, con la quale il medico provinciale di Ravenna rende noto che il Ministero della sanità ha segnalato per la nomina a segretario del predetto consesso, in sostituzione del dott. Antonio Anbano trasferito ad altra sede, il dott. Enrico Cancellieri, consigliere di 3ª classe del predetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Enrico Cancellieri, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Antonio Anbano, trasferito ad altra sede.

Ravenna, addì 8 gennaio 1972

Il prefetto: POPPI

(1008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Barletta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 3 gennaio 1972, n. 6745, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Barletta, relativa alle aree tra la via Andria e la piazza Fratelli Cervi già sede della ex stazione tramviaria Barletta-Bari.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(1014)

Variante al piano regolatore generale di La Spezia

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di La Spezia relativa all'ampliamento dell'area destinata a centro di quartiere in località Limone-Melara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(1015)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Taranto

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, n. 3519 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le Finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno della superficie di mq. 2052 iscritto nel catasto del comune di Taranto al foglio n. 254, part. 28-a-A/1-A/2-B-B/1-C, costituente parte dell'ex canale di bonifica «Salinelle».

(1337)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento delle analisi e modifica delle etichette dell'acqua minerale «Fonte Bauda»

Con decreto n. 1198 del 14 gennaio 1972 la società per azioni Acqua minerale di Calizzano (Savona), è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fonte Bauda», che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Calizzano.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in bottiglie di vetro dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelle autorizzate con il decreto n. 783 del 7 luglio 1962.

Dette bottiglie saranno contrassegnate da etichette con disegni, colori e caratteri uguali a quelle del citato decreto; avranno le dimensioni di cm. 17 × cm. 9,8 per i recipienti da 1 litro, di cm. 14,2 × cm. 9,4 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro laterale sinistro, in basso, figurerà il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua minerale, formulato in data 12 marzo 1968 dal prof. Fernando Luigi Petrilli, dell'istituto d'igiene dell'Università di Genova.

Nel riquadro laterale destro, in alto, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 23 febbraio 1968 dal prof. Andrea Gandini, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Genova.

Nel margine inferiore sinistro dell'etichetta sarà indicato il contenuto medio di acqua, al centro gli estremi dei decreti di autorizzazione sanitaria.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto n. 783 del 7 luglio 1962.

Con decreto n. 1199 del 14 gennaio 1972 la s.p.a. Acqua minerale di Calizzano, con sede in Calizzano (Savona), è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale addizionata di gas acido carbonico denominata «Fonte Bauda» che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Calizzano.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in bottiglie di vetro, dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelle autorizzate con il precedente decreto n. 771 del 14 marzo 1962.

Dette bottiglie saranno contrassegnate da etichette uguali per disegno, colore e caratteri a quelle del citato decreto, ma avranno le dimensioni di cm. 17 × cm. 9,8 per i recipienti da 1 litro, di cm. 14,2 × cm. 9,4 per quelli da 1/2 e 1/4 di litro.

Nel riquadro laterale destro, in alto, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 23 febbraio 1968 dal prof. Andrea Gandini, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Genova.

Nel margine inferiore dell'etichetta a sinistra sarà indicato il contenuto medio di acqua imbottigliata, al centro gli estremi dei decreti di autorizzazione sanitaria.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto n. 771 del 14 marzo 1962.

(1017)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Daggio»

Con decreto n. 1200 del 14 gennaio 1972 la NORDA S.p.a., con sede sociale in Milano e stabilimento in Primaluna, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «DAGGIO» di cui al decreto A.C.I.S. n. 682 del 2 agosto 1958 miscelata a quella proveniente dalla polla n. 1 della medesima concessione mineraria Daggio, sita in territorio del comune di Introbio (Como).

L'acqua sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, di mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta a fondo rosa, di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di centimetri 17 × cm. 10,5 per i recipienti da un litro, di cm. 13 × cm. 8 per quelli da mezzo litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelli da un quarto di litro, suddivise in tre riquadri, delimitati da una riga bianca.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 9 luglio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, le indicazioni terapeutiche redatte in data 8 aprile 1954 dal prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara, ed infine le modalità d'uso dell'acqua stessa.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, figureranno le seguenti diciture «Acqua Minerale Naturale», in caratteri verdi, «Norda S.p.a.» in caratteri bianchi su un riquadro irregolare a fondo verde oliva con a fianco un triangolo irregolare di colore verde, «DAGGIO» in carattere rosso delimitato da un cerchio ovale bianco, «diuretica-antiurica» in caratteri neri su striscia rossa, «Imbottigliata dalla Norda S.p.a. nello stabilimento di Primaluna (Como) comune di Introbio (Como)».

Nel riquadro destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 12 agosto 1968 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale di Como.

Figurerà poi l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, la frase «recipiente e tappo sterilizzati» e gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale e l'imbottigliamento avverrà nel nuovo stabilimento di Primaluna (Como).

La zona di protezione, che si estende, a monte e lateralmente, fino ai crinali della valletta dove sgorga la sorgente sarà opportunamente recintata con paletti di ferro e rete metallica.

Con decreto n. 1201 del 14 gennaio 1972 la Norda S.p.a., con sede sociale in Milano e stabilimento in Primaluna (Como), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda l'acqua minerale nazionale proveniente dalla polla n. 1 della conces-

sione Daggio, sita in territorio del comune di Introbio (Como) miscelata all'acqua minerale, addizionata di gas acido, carbonico, denominata « DAGGIO », di cui al decreto A.C.I.S. n. 682 del 2 agosto 1958.

L'acqua sarà messa in vendita negli stessi recipienti autorizzati con il citato decreto A.C.I.S., che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta a fondo giallo di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × centimetri 10,5 per i recipienti di un litro, di cm. 13 × cm. 8 per quelli da mezzo litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelli da un quarto di litro, e suddivise in tre riquadri, delimitati da una riga bianca.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 9 luglio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, le indicazioni terapeutiche redatte in data 8 aprile 1954 dal prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di patologia medica della Università di Ferrara, e sintetizzate per il tipo di acqua, ed infine gli estremi delle autorizzazioni sanitarie.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, figureranno le seguenti diciture « Acqua oligominerale da tavola » in caratteri verdi, « Norda S.p.a. » in caratteri bianchi su un riquadro irregolare di colore verde chiaro, « DAGGIO » in carattere rosso delimitato da un cerchio ovale bianco, « Digestiva-Diuretica-Antiurica » in caratteri neri su striscia rossa, « Imbottigliata dalla Norda S.p.a. nello stabilimento di Primaluna (CO) comune di Introbio (CO) », in caratteri verdi.

Nel riquadro destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 12 agosto 1968, dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale di Como.

Figurerà poi la dicitura « add. di acido carbonico » l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata e la frase « recipiente e tappo sterilizzati ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il decreto A.C.I.S. n. 682 del 2 agosto 1958 e l'imbottigliamento avverrà nel nuovo stabilimento, sito in territorio del comune di Primaluna, provincia di Como.

(1210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 28 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	589,40	589,40	588,85	589,40	588,20	588,40	589,55	589,40	589,40	589,40
Dollaro canadese .	586,65	586,65	586,30	586,65	584,70	585,55	586,85	586,65	586,65	586,60
Franco svizzero	152,135	152,135	152,05	152,135	151,90	152,06	152,18	152,135	152,13	152,13
Corona danese .	84,215	84,125	84,18	84,215	84 —	83,95	84,24	84,215	84,21	84,21
Corona norvegese .	88,105	88,105	88,15	88,105	88 —	87,90	88,13	88,105	88,10	88,10
Corona svedese .	122,66	122,66	122,63	122,66	122,30	122,37	122,65	122,66	122,66	122,65
Fiorino olandese	184,675	184,675	184,75	184,675	184,10	184,16	184,75	184,675	184,67	184,67
Franco belga	13,3920	13,3920	13,38	13,3920	13,33	13,35	13,3930	13,3920	13,39	13,38
Franco francese	114,66	114,66	114,70	114,66	114,40	114,45	114,67	114,66	114,66	114,65
Lira sterlina .	1527,10	1527,10	1526,50	1527,10	1524 —	1524,08	1527,15	1527,10	1527,10	1527 —
Marco germanico .	183,39	183,39	183,45	183,39	183 —	183,37	183,44	183,39	183,39	183,35
Scellino austriaco	25,27	25,27	25,28	25,27	25,225	25,24	25,2875	25,27	25,27	25,26
Escudo portoghese .	21,65	21,65	21,66	21,65	21,50	21,60	21,67	21,65	21,65	21,60
Peseta spagnola	8,9435	8,9435	8,94	8,9435	8,90	8,92	8,9460	8,9435	8,94	8,90

Media dei titoli del 28 gennaio 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	91,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50 % » » 1968-83	90,425
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	94,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	589,475
Dollaro canadese	586,75
Franco svizzero	152,157
Corona danese	84,227
Corona norvegese	88,117
Corona svedese	122,655
Fiorino olandese	184,712
Franco belga	13,392
Franco francese	114,665
Lira sterlina	1527,125
Marco germanico	183,415
Scellino austriaco	25,279
Escudo portoghese	21,66
Peseta spagnola	8,945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa», con sede in Monale di Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 dicembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa », con sede in Monale d'Asti (Asti), è stata prorogata fino al 29 febbraio 1972.

(1214)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1971, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 176, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto l'11 novembre 1968 dai signori Carlo Bartesaghi ed altri avverso e per l'annullammento del decreto interministeriale 14 maggio 1968, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per il tesoro avevano approvato il regolamento organico concernente lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

(1215)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 28 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1971, registro n. 12, foglio n. 364 è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 23 agosto 1969 — proposto dal sindaco di Chivasso avverso la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Torino aveva accolto il ricorso del sig. Garrone Antonio contro il rifiuto del sindaco di Chivasso di aggiunta voci alla licenza di commercio in atto.

(1216)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, la provincia di Savona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1529)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.453.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1530)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.047.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1531)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.578.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1532)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.611.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1533)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.408.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1534)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.439.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1535)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.904.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1536)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.432.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1537)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.683.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1538)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.161.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1539)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.130.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1540)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.100.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1541)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.140.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1542)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.050.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1543)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.152.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la smoministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1544)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.328.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.293.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1546)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Colonnella (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.323.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1547)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.577.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1548)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.455.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1549)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.096.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1550)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.803.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1551)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.294.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1552)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.745.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1553)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.527.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1554)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.949.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1555)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.777.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556)

Autorizzazione al comune di Mosciano S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Mosciano S. Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.753.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Martinsicuro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.173.047, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.251.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559)

Autorizzazione al comune di Penna S. Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Penna S. Andrea (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.613.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1560)

Autorizzazione al comune di S. Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di S. Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.884.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1561)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.183.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1562)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.972.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1563)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.508.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.407.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1566)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1567)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.383.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1568)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.696.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1569)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.938.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1570)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 luglio 1971 al 25 ottobre 1971, a norma del Regolamento CEE n. 1548/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri:	
	b) non nominati:	
	— per le esportazioni fino al 31 agosto 1971	13,70
	— per le esportazioni a partire dal 1° settembre 1971	10,88
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
	— per le esportazioni fino al 31 agosto 1971:	
	— a destinazione della Polonia e della Cecoslovacchia	23,50
	— a destinazione degli altri paesi terzi	17,82
	— per le esportazioni a partire dal 1° settembre 1971	14,15
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni fino al 31 agosto 1971:	
	— a destinazione della Polonia e della Cecoslovacchia	19,00
	— a destinazione degli altri paesi terzi	15,50
	— per le esportazioni a partire dal 1° settembre 1971	12,31
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia:	
	— per le esportazioni fino al 31 agosto 1971	7,48
	— per le esportazioni a partire dal 1° settembre 1971	5,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
02.05 (Segue)	II. secco o affumicato:	
	— per le esportazioni fino al 31 agosto 1971	8,73
	— per le esportazioni a partire dal 1° settembre 1971	6,93
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. *Pancette (ventresche), anche in parti:*	
	— per le esportazioni fino al 31 agosto 1971:	
	— a destinazione della Polonia e della Cecoslovacchia .	18,00
	— a destinazione degli altri paesi terzi	15,50
	— per le esportazioni a partire dal 1° settembre 1971	12,31
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	5. Pancette (ventresche), anche in parti . .	24,20
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri (*c*) . .	4,20
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	11,20
	B. altri (*b*) (*c*):	
	I Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti . .	45,00
	II. non nominati	30,00
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre .	14,20
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine (*c*):	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	bb) Spalle, anche in parti . . .	37,30
	cc) altre .	20,00
	2. 40% o più e meno dell'80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (*c*)	10,00
	3. meno del 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine . . .	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « *Middles* » che *consistono* nelle costolette con lardo e cotenna.

(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso, senza tener conto del peso di detto liquido.

(*c*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 1438/70 (*G. U.* C.E.E. n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a roneo XIV/1970/457/Dog/567 del 29 agosto 1970, prot. n. 11610/42/XIV.

(10707)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di ispettore tecnico agrario nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerata la necessità di conferire i due posti recati in aumento nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena mediante passaggio nella qualifica iniziale di personale di ruolo di corrispondente carriera tecnica di altre amministrazioni dello Stato;

Che, in relazione alle esigenze dei servizi tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena si rende necessario che i due posti come sopra disponibili vengano assegnati uno al settore industriale e l'altro a quello agrario;

Che il passaggio di che trattasi deve essere effettuato mediante concorso per titoli, cui possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti e del titolo di studio previsti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore tecnico agrario (parametro 257) nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva tecnica agraria di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

1) appartenere ad un ruolo tecnico agrario della carriera direttiva di altra amministrazione dello Stato;

2) essere forniti del diploma di laurea in scienze agrarie e della relativa abilitazione professionale;

3) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

4) essere di buona condotta morale e civile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) avere riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto» nell'ultimo quinquennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

Per difetto di uno dei requisiti predetti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto con la indicazione della università degli studi presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la esatta indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da espletare ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso;

g) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) la propria residenza e il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

i) una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico anteriormente all'accesso nel ruolo di provenienza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio da essi prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera e con l'annotazione degli eventuali procedimenti penali pendenti.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, altresì, il certificato delle votazioni riportate nel conseguimento del diploma di laurea in scienze agrarie, rilasciato in carta bollata, dalla università agli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro coefficienti:

il primo in base ai titoli scolastici posseduti;

il secondo in base alla anzianità ed alla qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

il terzo in base all'esito dei corsi professionali sostenuti;

il quarto in base ai lavori originali elaborati per il servizio, agli incarichi speciali svolti per mandato dell'amministrazione ed alle pubblicazioni scientifiche.

Per il primo coefficiente sono disponibili otto punti, per il secondo dieci punti, per il terzo quattro punti e per il quarto otto punti.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno

ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per conseguire la nomina nel ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

A tale scopo i vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, che non siano stati già esibiti, unitamente alla domanda, ai fini della valutazione dei titoli previsti dall'art. 4.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno il passaggio nel ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con la qualifica di ispettore tecnico agrario (parametro 257) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 55

(944)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 11 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 3 dicembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1. Schinco dott. Emilio . . . . punti 88,14 su 132
2. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 84,96 »
3. Procaccini dott. Domenico . . . » 78,81 »
4. Micio dott. Ardesino . . . . » 78,73 »
5. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 77,69 »
6. Tognocchi dott. Candido . . . » 76,58 »
7. Bocchia dott. Paolino . . . . » 75,91 »
8. Simeone dott. Mariangelo . . . » 74,86 »
9. Cassetti dott. Luigi . . . . » 74,31 »
10. De Cata dott. Carlo . . . . » 71,59 »
11. Coverlizza dott. Mario . . . . » 68,47 »
12. Boianelli dott. Fernando . . . » 59,73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(1033)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Lombardia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Lombardia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 15 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultanti idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Lombardia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Balestrieri Genesio, nato a Brescia il 13 dicembre 1940 . . . . . . punti 100 su 100
2. Sevieri Giuliano, nato a Milano l'11 agosto 1942 . . . . » 100 »
3. Zanella Alberto, nato a Milano l'11 dicembre 1942 . . . . » 100 »
4. Palestri Ubaldo, nato a Darfo il 16 luglio 1941 . . . . » 98 »
5. Rizzato Gianfranco, nato a Milano il 27 luglio 1939 . . . . . . » 98 »
6. Sommariva Domenico, nato a Sestri Levante il 3 gennaio 1943 . . . . » 95 »
7. Cattaneo Roberto, nato a Milano il 23 gennaio 1938 . . . . . . » 94 »
8. Perotti Livio, nato a Verzuolo il 22 settembre 1941 . . . . . . » 93 »
9. Colombo Luigi, nato a Milano il 12 marzo 1940 . . . . » 92 »
10. Guida Alberto, nato ad Altamura l'8 dicembre 1941 . . . . . . » 92 »
11. Bracchi Giorgio, nato a Keren il 4 dicembre 1936 . . . . » 91 »
12. Ambrosi Bruno, nato a Milano il 16 gennaio 1943 . . . . » 90 »
13. Baita Antonio, nato a Sesto S. Giovanni il 21 gennaio 1941 . . . . . » 90 »
14. Bonazzi Oscar, nato a Milano il 26 febbraio 1942 . . . . » 90 »
15. Cicogna Raul, nato a Cisano di S. Felice del Benaco il 13 gennaio 1944 . . » 90 »
16. Dell'Aquila Floriano, nato a Bologna il 7 luglio 1942 . . . . . . » 90 »
17. De Vizzi Gian-Basilio, nato a Opera il 22 giugno 1936 . . . . . . » 90 »

18. Fontana Antonio, nato a Milano il 6 marzo 1939	punti	90	su 100
19. Quadri Armido, nato a Bovezzo il 27 aprile 1943	»	90	»
20. Barosi Giovanni, nato a Cremona il 25 ottobre 1944	»	89	»
21. Bruckner Manuela, nata a Settimo Torinese il 13 novembre 1935	»	89	»
22. Canesi Bianca, nata a Monza il 25 ottobre 1943	»	89	»
23. Tilli Giuseppe Mario, nato a Impruneta il 17 ottobre 1943	»	89	»
24. Bellazzi Giuseppe, nato a Vigevano il 28 febbraio 1943 .	»	88	»
25. Besana Carlo, nato a Breno il 4 aprile 1937	»	88	»
26. Casali Lucio, nato a Pavia il 15 novembre 1940 .	»	88	»
27. Gasparrini Giuseppe, nato ad Ascoli Satriano il 10 novembre 1934 .	»	88	»
28. Comotti Benedetto, nato a Casazza il 6 maggio 1945	»	88	»
29. Currò Frencesco, nato a Messina il 5 settembre 1940 .	»	88	»
30. Levizzani Giovanni, nato a Roma il 28 settembre 1940	»	88	»
31. Massarotti Giorgio, nato a Milano l'8 gennaio 1940 .	»	88	»
32. Zanacchi Giuseppe, nato a Cremona il 24 settembre 1940	»	88	»
33. Cirla Angelo, nato a Milano il 20 agosto 1940 .	»	87	»
34. De Ponti Carlo, nato a Melzo il 24 novembre 1940 .	»	87	»
35. Gadola Andrea, nato a Brescia il 30 gennaio 1941	»	87	»
36. Croce Guido, nato a Bergamo il 18 giugno 1938	»	86	»
37. De-Leo Giuseppe, nato ad Asmara l'11 ottobre 1938 .	»	86	»
38. Molteni Giovanni, nato a Carate Brianza il 22 agosto 1940	»	86	»
39. Morselli Giovanni, nato a Milano il 22 ottobre 1941	»	86	»
40. Negretti Giulia, nata a Brescia il 3 gennaio 1944	»	86	»
41. Oldrini Romano, nato a Gavirate il 30 settembre 1941	»	86	»
42. Grati Giovanni, nato a Rocca-Grimalda il 2 marzo 1935 .	»	85	»
43. Guadagnoli Anna, nata a Roma il 19 gennaio 1943	»	85	»
44. Lo Presti Raimondo, nato a Grotte il il 14 agosto 1942 .	»	85	»
45. Muffatti Albino, nato a Montagna in Valtellina il 21 novembre 1943 .	»	85	»
46. Sbardolini Giampaolo, nato a Pisogne il 18 agosto 1941 .	»	85	»
47. Cremonesi Giovanna, nata a Pizzighettone l'8 dicembre 1941	»	84	»
48. Ferrari Massimo Mario, nato a Milano il 31 maggio 1939 .	»	84	»
49. Locatelli Vincenzo, nato a Lecco il 9 maggio 1944 .	»	84	»
50. Perdomini Anna Gabriella, nata a Milano il 2 giugno 1940 . .	»	84	»
51. Pignataro Tommaso, nato a Milano l'11 dicembre 1940	»	84	»
52. Rivolta Emilio, nato a Como il 25 gennaio 1941	»	84	»
53. Rovati Carlo, nato a Montù Beccaria il 29 settembre 1940 .	»	84	»
54. Surian Maurizio, nato a Villanova del Ghebbo il 15 giugno 1942 .	»	84	»
55. Colombo Ercole, nato a Cantù il 14 maggio 1942	»	83	»
56. Conti Armando, nato a Vigevano il 27 novembre 1940	»	83	»
57. Cotza Pasquale, nato a Villasalto il 27 marzo 1939 .	»	83	»
58. Grasso Piergiuseppe, nato a Roma il 23 marzo 1943	»	83	»
59. Marasini Bianca, nata a Milano il 17 maggio 1942	punti	83	su 100
60. Monti Giovanni, nato a Novate Milanese il 18 agosto 1939 .	»	83	»
61. Olivari Pier Giorgio, nato a Brescia il 9 luglio 1942 .	»	83	»
62. Palmieri Giancarlo, nato a Roma il 21 luglio 1943	»	83	»
63. Preti Giovanni, nato a Milano il 17 luglio 1940	»	83	»
64. Strinchini Alberto, nato a Milano il 4 gennaio 1938	»	83	»
65. Vezzoli Francesco, nato a Milano il 28 novembre 1941	»	83	»
66. Bertuzzi Alberto, nato a Rovigo il 14 luglio 1938	»	82	»
67. Chelazzi Giovanni, nato a Milano il 27 settembre 1936	»	82	»
68. Gervasini Angelo, nato ad Addis Abeba il 7 settembre 1941	»	82	»
69. Zanotelli Nicolò Antonio, nato a Valdagno il 3 ottobre 1927 .	»	82	»
70. Cardano Sergio, nato a Galliate il 5 gennaio 1942	»	81	»
71. Casellato Federico, nato a Milano il 17 agosto 1940	»	81	»
72. Davoli Carlo, nato a Reggio Emilia il 3 novembre 1937 .	»	81	»
73. De Filippi Romolo, nato a Voghera il 14 settembre 1941	»	81	»
74. Ferrari Bravo Alberto, nato a Milano il 19 marzo 1942 .	»	81	»
75. Forte Vincenzo, nato a Taranto il 26 giugno 1940	»	81	»
76. Marras Francesco, nato a Sassari il 30 agosto 1936	»	81	»
77. Pappalettera Augusta, nata a Fagagna il 15 luglio 1932 .	»	81	»
78. Simeoni Luciano, nato a Mantova il 17 luglio 1942	»	81	»
79. Alessi Ermanno, nato a Tuscania il 18 settembre 1941	»	80	»
80. Caminiti Laura, nata a Milano il 27 settembre 1940 .	»	80	»
81. Canevari Angelo, nato a Milano il 15 agosto 1941	»	80	»
82. Carpinella Giovanni, nato a Zavattarello il 27 maggio 1938 .	»	80	»
83. Ghiggini Mario, nato a Taranto il 5 gennaio 1939	»	80	»
84. Grassi Emilio, nato a Fombio il 16 maggio 1943 .	»	80	»
85. Minetti Bruno, nato a Bergamo il 25 ottobre 1944	»	80	»
86. Porro Tommaso, nato a Milano il 10 settembre 1940	»	80	»
87. Rogledi Domenico, nato a Stradella il 22 marzo 1942	»	80	»
88. Rovetta Angelo, nato a Brescia il 3 novembre 1941	»	80	»
89. Tavecchi Luigi, nato a Cremona il 18 aprile 1939	»	80	»
90. Beck Peccoz Paolo, nato a Gressoney-Saint-Jean il 5 settembre 1943 .	»	79	»
91. Dellisanti Nicola, nato a Milano il 19 febbraio 1938 .	»	79	»
92. Galbiati Giancarlo, nato a Milano il 14 luglio 1942	»	79	»
93. Giannone Salvatore, nato a Pozzallo il 7 agosto 1943	»	79	»
94. Lombardo Michele, nato a Narni il 12 aprile 1944	»	79	»
95. Magnoni Vitale, nato a Milano il 19 settembre 1936	»	79	»
96. Pizzala Pietro, nato a Torno il 13 dicembre 1937 .	»	79	»
97. Repaci Giuseppe, nato a Palmi il 1° maggio 1940 .	»	79	»
98. Stabilini Roberto, nato a Senna Lodigiana il 16 ottobre 1940 .	»	78	»
99. Arosio Marco, nato a San Remo il 26 marzo 1942	»	78	»

100. Barbieri Cristiana, nata a Voghera il 29 gennaio 1942 . . . . . . punti 78 su 100
101. Cevese Romano, nato a Thiene il 25 ottobre 1926 . . . . » 78 »
102. Civati Giovanni, nato a Sesto San Giovanni il 14 novembre 1939 . . . . » 78 »
103. Daffara Giovanni, nato a Travesio il 23 ottobre 1939 . . . . . . » 78 »
104. Julia Antonio, nato ad Acri il 10 maggio 1939 . . . . » 78 »
105. Lauria Francesco, nato a Pavia il 18 maggio 1943 . . . . . . » 78 »
106. Lusena Sergio, nato a Milano il 12 febbraio 1939 . . . . » 78 »
107. Ottalevi Alberto, nato a Pergola il 15 settembre 1934 . . . . . . » 78 »
108. Polese Alvise, nato ad Ivrea il 7 luglio 1942 . . . . » 78 »
109. Cuttin Serafino, nato a Monza il 21 settembre 1943 . . . . . . » 77 »
110. Del Ninno Ersilio, nato a Milano il 26 maggio 1938 . . . . » 77 »
111. Gervasini Natale, nato a Milano il 15 febbraio 1936 . . . . . . » 77 »
112. Guerra Ugo, nato a Giove il 15 marzo 1944 . . . . » 77 »
113. Moretti Giancarlo, nato ad Offlaga il 2 maggio 1938 . . . . . . » 77 »
114. Bianchi Alfio, nato a Milano il 16 agosto 1941 . . . . » 76 »
115. Buscaglia Giuliana Maria, nata a Novara il 4 febbraio 1942 . . . . » 76 »
116. Cortesi Gian Piero, nato a Vistarino il 1° ottobre 1941 . . . . . . » 76 »
117. De Battista Mario, nato a Como il 14 novembre 1934 . . . . . . » 76 »
118. Favino Angelo, nato ad Olgiate Comasco il 16 giugno 1938 . . . . . » 76 »
119. Malacco Ettore, nato a Milano l'11 marzo 1937 . . . . » 76 »
120. Marcianò Salvatore, nato a Reggio Calabria il 13 luglio 1938 . . . . » 76 »
121. Merli Mario, nato a Rosate il 23 dicembre 1942 . . . . » 76 »
122. Mazzocca Augusto, nato a Caramanico il 16 febbraio 1929 . . . . . » 76 »
123. Sesana Walter Carlo, nato a Sesto San Giovanni il 17 agosto 1939 . . . » 76 »
124. Viberti Giancarlo, nato a Voghera il 19 febbraio 1944 . . . . . . » 76 »
125. Zelasco Rino, nato a Voghera il 3 maggio 1942 . . . . » 76 »
126. Castellari Paolo, nato ad Imola il 25 gennaio 1935 . . . . » 75 »
127. Cazzaniga Ambrogio, nato a Monza il 23 marzo 1942 . . . . . . » 75 »
128. Comi Dario, nato a Milano il 6 settembre 1936 . . . . » 75 »
129. Giambra Giuseppe, nato a Siracusa il 1° settembre 1935 . . . . . » 75 »
130. Gnoni Giuseppe, nato a Milano il 2 marzo 1934 . . . . » 75 »
131. Guzalian Artine, nata a Soouk Olouk il 31 marzo 1933 . . . . . . » 75 »
132. Mignone Valerio, nato a Lauria il 19 novembre 1938 . . . . . . » 75 »
133. Radice Maria, nata a Gorlago il 28 gennaio 1944 . . . . » 75 »
134. Ruggeri Pier Rodolfo, nato a Canzo il 16 giugno 1940 . . . . . . » 75 »
135. Sbalzarini Giovanni, nato a Cremona il 30 settembre 1941 . . . . . » 75 »
136. Scanni Alberto Gaetano, nato ad Orino Azzio il 12 ottobre 1943 . . . . » 75 »
137. Bonali Attilio, nato a Como il 10 dicembre 1938 . . . . . . » 74 »
138. Massaro Francesco, nato a Milano il 22 agosto 1939 . . . . » 74 »
139. Mosca Vincenzo, nato a Valsinni il 14 gennaio 1943 . . . . » 74 »
140. Suter Fredy, nato a Bergamo il 25 gennaio 1946 . . . . » 74 »
141. Zampaglione Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo il 16 febbraio 1938 . . punti 74 su 100
142. Bertocchi Cesare, nato a Bergamo il 31 gennaio 1941 . . . . . . » 73 »
143. Lanzani Gianpietro, nato a Nerviano il 28 gennaio 1938 . . . . . . » 73 »
144. Moja Franco, nato a Lecco il 1° marzo 1943 . . . . » 73 »
145. Montalbetti Luigi, nato a Busto Arsizio il 15 febbraio 1942 . . . . . » 73 »
146. Bajetta Emilio Attilio, nato a Pavia il 17 agosto 1943 . . . . . . » 72 »
147. Baraldi Bruno, nato a Rodi il 21 novembre 1941 . . . . . . » 72 »
148. Brunetta Franco, nato a Varese il 12 novembre 1938 . . . . » 72 »
149. Cassinelli Giorgio, nato a Cantù il 30 giugno 1942 . . . . » 72 »
150. Cerrone Antonio, nato a Carpino il 1° luglio 1942 . . . . . . » 72 »
151. Scapaticci Roberto, nato a Vimercate il 7 maggio 1944 . . . . . . » 72 »
152. Terzaghi Emilio Carlo, nato a Milano il 6 dicembre 1939 . . . . . » 72 »
153. Grossi Carlo, nato a Milano il 27 agosto 1939 . . . . » 72 »
154. Repetto Sergio, nato a Carnago il 9 giugno 1938 . . . . » 72 »
155. Sassetti Franco, nato a Milano il 20 dicembre 1939 . . . . . . » 72 »
156. Bragotti Riccardo, nato ad Iglesias il 13 maggio 1939 . . . . . . » 71 »
157. Cantono Gian Mario, nato a Carcoforo il 26 ottobre 1935 . . . . . » 71 »
158. Piscitello Armando, nato a Palermo il 16 agosto 1935 . . . . . . » 71 »
159. Varasi Carlo, nato a Pavia il 19 settembre 1942 . . . . » 71 »
160. Bianchi Natalia in Tonarelli, nata a Milano il 29 giugno 1938 . . . . . » 70 »
161. Bnà Bruno, nato a Quistello il 16 maggio 1939 . . . . » 70 »
162. Cammi Lucia, nata a Milano il 2 aprile 1928 . . . . » 70 »
163. Cavallaro Gianfranco, nato a Milano il 20 novembre 1934 . . . . . » 70 »
164. Farina Ubaldo, nato a Carate Brianza il 22 giugno 1943 . . . . . . » 70 »
165. Grande Giovan Battista, nato a Carugate il 14 febbraio 1937 . . . . » 70 »
166. Rinaldo Roberto, nato a Manerbio il 16 gennaio 1944 . . . . » 70 »
167. Sagrada Luigi, nato ad Abbadia Cerreto il 10 gennaio 1944 . . . . . » 70 »
168. Tinelli Antonio, nato a Noci il 19 novembre 1940 . . . . » 70 »
169. Vecchio Giuseppe, nato a Vigevano il 19 giugno 1943 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1027)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di radiologia e fisioterapia per l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di radiologia e fisioterapia per la Emilia-Romagna, Toscana Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di radiologia e fisioterapia per la Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

N.	Candidato			
1.	Alessi Vincenzo, nato a Vallelunga Pratameno il 24 novembre 1941	punti	100	su 100
2.	Armaroli Luciano, nato ad Argelato il 22 dicembre 1941	»	100	»
3.	Dal Pozzo Giancarlo, nato ad Arezzo il 25 febbraio 1941	»	100	»
4.	Di Fatta Domenico, nato a Palermo l'11 dicembre 1939	»	100	»
5.	Giacobini Enrico, nato a Roma il 12 marzo 1943	»	100	»
6.	Maestri Quinto, nato a Cesena il 30 dicembre 1921	»	100	»
7.	Misciasci Carlo Maria, nato a Paola il 3 febbraio 1937	»	100	»
8.	Pedicelli Giovacchino, nato ad Acquasanta il 22 luglio 1939	»	100	»
9.	Pinna Giuseppe, nato a Viareggio il 25 aprile 1941	»	100	»
10.	Pistoni Ferruccio, nato a Roma il 23 agosto 1939	»	100	»
11.	Saya Francesco, nato a Messina il 27 dicembre 1928	»	100	»
12.	Spampinato Francesco, nato a Catania il 4 giugno 1942	»	100	»
13.	Venetucci Antonio, nato a Baragiano il 7 novembre 1934	»	100	»
14.	Viglietta Giuseppe, nato ad Ancona il 25 agosto 1939	»	100	»
15.	Vitale Vincenzo, nato a Comiziano il 4 dicembre 1939	»	100	»
16.	Alberti Contardo, nato a Sanremo il 25 dicembre 1939	»	98	»
17.	Cabianca Francesco, nato a Napoli il 18 febbraio 1940	»	98	»
18.	Cavani Paolo, nato a Castiglione del Lago il 21 marzo 1941	»	98	»
19.	Dal Pozzo Maurizio, nato ad Arezzo il 16 settembre 1942	»	98	»
20.	De Florio Luigi, nato a S. Marco in Lamis il 7 gennaio 1941	»	98	»
21.	Di Costanzo Francesco, nato a Nocera Inferiore il 3 novembre 1941	»	98	»
22.	Gabriele Alfredo, nato a Isola Liri il 30 ottobre 1945	»	98	»
23.	Magi Diligenti Luigi, nato a Roma il 14 luglio 1938	»	98	»
24.	Romano Agostino Giuseppe, nato a S. Sostene il 19 marzo 1935	»	98	»
25.	Dalti Cesare, nato a Parma il 7 settembre 1930	»	98	»
26.	Tafuri Gaetano, nato a Catania il 1° gennaio 1941	»	98	»
27.	Zanetti Angelo, nato a Bologna il 14 marzo 1941	»	98	»
28.	Arcangeli Giorgio, nato a Roma il 22 marzo 1941	»	96	»
29.	Ascanio Concetta, nata a Catania il 4 febbraio 1940	»	96	»
30.	Bulckaen Adalberto, nato a Lucca il 2 agosto 1936	»	96	»
31.	Canini Romeo, nato a Viserba di Rimini il 13 giugno 1941	»	96	»
32.	D'Isa Luigi, nato a Cardito il 15 marzo 1938	»	96	»
33.	Lupi Gianlupo, nato a Roma il 2 marzo 1941	»	96	»
34.	Parenti Roberto, nato a Prato il 31 luglio 1936	»	96	»
35.	Pittoni Pansa Giovanni, nato a Roma il 9 novembre 1930	punti	96	su 100
36.	Cavaliere Pierluigi, nato a Pisa il 2 luglio 1933	»	95	»
37.	Dragani Antonio, nato a Ortona il 17 gennaio 1935	»	95	»
38.	Giordani Gian Luigi, nato a Bologna il 2 agosto 1942	»	95	»
39.	Atti Gian Pietro, nato a Ferrara il 21 gennaio 1940	»	94	»
40.	Calabrese Giovanni Battista, nato a Roma il 16 marzo 1935	»	94	»
41.	De Miranda Bruno, nato a Napoli il 30 settembre 1942	»	94	»
42.	Campari Pierfranco, nato a Crema il 12 maggio 1939	»	93	»
43.	Bonaventura Luciano, nato a Roma il 21 giugno 1935	»	92	»
44.	Bove Salvatore, nato a Paola il 24 gennaio 1930	»	92	»
45.	Cavalletti Claudio, nato a Roma il 27 settembre 1941	»	92	»
46.	Fasciani Francesco, nato a Nocera Inferiore il 26 febbraio 1940	»	92	»
47.	Liotta Pietro, nato a Palermo il 16 novembre 1937	»	92	»
48.	Abruzzo Francesco, nato a Paola il 13 gennaio 1930	»	90	»
49.	Ambrogio Francesco, nato ad Avola l'11 aprile 1929	»	90	»
50.	Barca Antonio, nato a Francoforte il 7 dicembre 1939	»	90	»
51.	Cotroneo Giovambattista, nato a Reggio Calabria il 4 gennaio 1932	»	90	»
52.	De Rossi Giuseppe, nato a Roma il 29 marzo 1940	»	90	»
53.	De Simone Maria Adelaide, nata a Roma il 7 settembre 1938	»	90	»
54.	Falappa Pier Giorgio, nato a Cingoli il 2 maggio 1942	»	90	»
55.	Gaetani Bonifacio, nato a Napoli il 1° dicembre 1934	»	90	»
56.	Grandinetti Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia il 25 settembre 1938	»	90	»
57.	Raciti Carmelo, nato a Catania il 12 ottobre 1940	»	90	»
58.	Rea Raffaele, nato a Napoli il 19 aprile 1940	»	90	»
59.	Russo Gaetano, nato a Padova l'8 aprile 1939	»	90	»
60.	Tassoni Umberto, nato a Medicina il 30 marzo 1940	»	90	»
61.	Tordiglione Michele, nato a Napoli l'8 gennaio 1940	»	90	»
62.	Valentini Vito, nato a Urbino il 17 luglio 1938	»	90	»
63.	Foschi Sergio, nato a Roma il 16 giugno 1936	»	88	»
64.	Herman Antonio, nato a Parigi il 23 febbraio 1920	»	88	»
65.	Palmieri Piero, nato a Bologna il 27 febbraio 1932	»	88	»
66.	Piccolo Stefano, nato a Suvereto il 26 luglio 1938	»	88	»
67.	Saletnich Giuseppe, nato a Crotone il 3 ottobre 1937	»	88	»
68.	Cameli Giovanni, nato a S. Benedetto del Tronto il 22 aprile 1937	»	86	»
69.	Cariello Fernando Antonio, nato a Bitonto il 18 febbraio 1934	»	84	»
70.	Cavalletti Paolo, nato a Roma il 2 marzo 1938	»	84	»
71.	Melucci Ernesto, nato a S. Angelo Fasanella il 25 marzo 1932	»	84	»
72.	Musaio Michele, nato a Brindisi il 9 maggio 1942	»	84	»
73.	Urigo Antonio, nato a Sassari il 22 giugno 1937	»	84	»
74.	Paternò Enrico, nato a Isernia il 29 gennaio 1941	»	82	»
75.	Campaner Arturo, nato a Ferrara l'11 settembre 1934	»	80	»

76. De Vito Mario, nato ad Alessano il 23 novembre 1939	punti	80	su 100
77. Licari Giacinto, nato a Vicari il 20 giugno 1934	»	80	»
78. Capozzi Andrea, nato a Bari il 27 ottobre 1938	»	78	»
79. Gargiulo Ermenegilda, nata a Torre Annunziata il 29 aprile 1929	»	78	»
80. Pitrone Pietro Rosario, nato a S. Pier Niceto il 12 gennaio 1936	»	78	»
81. Polizzi Antonino, nato a Misilmeri il 16 dicembre 1939	»	78	»
82. Scandariato Dino, nato a Calatafimi il 1° settembre 1925	»	78	»
83. Sortino Giuseppe, nato a Villafranca Sicula il 26 ottobre 1934	»	78	»
84. Cattogno Antonio Paolo nato ad Alghero il 2 settembre 1942	»	75	»
85. Dolfi Giuseppe nato a Pistoia il 22 aprile 1914	»	72	»
86. Graziani Giorgio, nato a Verona il 5 settembre 1941	»	74	»
87. Renda Francesco, nato a Perugia il 27 novembre 1942	»	74	»
88 Chabert Giancarlo, nato a Riva il 4 giugno 1934	»	72	»
89. De Paola Gennaro, nato a Foggia il 13 gennaio 1934	»	72	»
90 Gargiulo Gaspare Giuseppe Maria, nato a Torre Annunziata il 21 luglio 1938	»	72	»
91. Renon Luigi, nato a Perugia il 30 marzo 1926	»	72	»
92. De Paulis Fosco, nato a L'Aquila il 4 agosto 1940	»	70	»
93. De Santis Giovanni, nato a Solofra il 27 novembre 1938	»	70	»
94. Scipioni Elio, nato a Roma il 15 settembre 1926	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(1021)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per la Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per la Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971 e modificata con decreto ministeriale 19 maggio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Caracausi Santi Alberto, nato a Palermo il 21 febbraio 1930	punti	100	su 100
2. Viazzo Gianfranco, nato a Stroppiana il 23 ottobre 1932	»	98	»
3. Radaelli Gabriele, nato a Como l'8 aprile 1938	»	95	»
4. Zanini Fortunato, nato a Vicenza il 25 settembre 1938	punti	91	su 100
5. De Donato Maria Grazia, nata a Milano l'8 settembre 1936	»	89	»
6. Geddo Ermanno, nato ad Ortovero (Savona) il 18 maggio 1939	»	88	»
7. Rossello Mario, nato a Savona il 28 ottobre 1935	»	88	»
8. Capozzi Costantino, nato a Pergine Valsugana (Trento) il 17 agosto 1927	»	87	»
9. Gritti Gaetano, nato a S. Polo di Piave (Treviso) il 16 marzo 1940	»	86	»
10. Margaria in Mutani Elsa, nata a Milano il 7 agosto 1940	»	86	»
11. Barusco Giorgio, nato a Trieste il 25 maggio 1938	»	85	»
12. Brandolini Giovanni, nato a Bologna il 1° aprile 1940	»	84	»
13. Carmignani Ettore, nato a Parma il 23 luglio 1935	»	84	»
14. Manani Giovanni, nato ad Udine il 2 dicembre 1936	»	84	»
15. Tagliasacchi Carlo, nato a Vado Ligure (Savona) il 27 luglio 1932	»	84	»
16. Baiocchi Paolo, nato a Fermo il 15 aprile 1937	»	83	»
17. Movilia Piergiacomo, nato a Torino il 18 dicembre 1938	»	83	»
18. Palma Anna Maria, nata a Bologna il 5 gennaio 1938	»	83	»
19. Spagnolini Vincenzo, nato a Novara il 19 luglio 1938	»	83	»
20. Torri Giorgio, nato a Milano il 31 gennaio 1936	»	83	»
21. Zuegg Lange Claudia, nata a Trieste il 7 novembre 1934	»	83	»
22. Beretta Trazzi Ada, nata a Castel San Giovanni (Piacenza), il 1° marzo 1930	»	82	»
23. Granata Laura, nata a Milano il 4 marzo 1938	»	82	»
24. Nizzo Carlo, nato a La Spezia il 17 dicembre 1936	»	82	»
25. Roncallo Antonio, nato a Genova Teglia il 9 gennaio 1936	»	82	»
26. Tognoni Luciano, nato ad Aosta il 17 luglio 1931	»	82	»
27. De' Bei Mario, nato a Chioggia (Venezia) il 1° luglio 1930	»	81	»
28. Laveneziana Domenico, nato ad Ostuni (Brindisi) l'8 gennaio 1938	»	81	»
29. Munafò Nino, nato a Tripi (Messina) il 10 luglio 1935	»	81	»
30. Perazzo Salvatorino, nato a Desana (Vicenza) il 20 gennaio 1932	»	81	»
31. Villa Maristella, nata a Vigevano il 6 febbraio 1940	»	81	»
32. Fariselli Marisa, nata a Busto Arsizio (Varese) il 28 agosto 1937	»	80	»
33. Ferri Umberto, nato a Bergamo il 15 giugno 1924	»	80	»
34. Fugagnoli Giancarlo, nato a Pontelagoscuro il 22 ottobre 1935	»	80	»
35. Liverta Enrico, nato a Milano il 18 ottobre 1935	»	80	»
36. Maccario Ina, nata a Sanremo il 7 gennaio 1937	»	80	«
37. Mauro Mario, nato a Palermo il 15 gennaio 1930	»	80	»
38. Amato Elvira, nata a Milano il 20 maggio 1935	»	79	»
39. Busetti Leonida, nata ad Udine il 12 aprile 1926	»	79	»
40. Profosido Giovanni Battista Piero, nato a Genova il 23 marzo 1936	»	79	»
41. Bernascone Elio, nato a Novara il 25 ottobre 1937	»	78	»
42. Cavalli Pierluigi, nato a Bergamo il 2 gennaio 1936	»	78	»
43. Damia Giovanni, nato a Cuvio (Varese) il 22 giugno 1936	»	78	»
44. Maino Virginio, nato a Magenta il 20 febbraio 1933	»	78	»

45.	Dodero Rita, nata a La Spezia il 5 febbraio 1937	punti 77 su 100
46.	Eccher Renato, nato a Rovereto (Trento) il 19 febbraio 1923	» 77 »
47.	Rigon Giandomenico, nato a Rovigo il 1° agosto 1939	» 77 »
48.	Rinaldi Aldo Roberto, nato a Soresina (Cremona) il 1° febbraio 1934 .	» 77 »
49.	Demichelis Mirco Evasio Filippo, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 4 giugno 1934	» 76 »
50.	Malattia Franco, nato a Barcis l'11 giugno 1935	» 76 »
51.	Senoner Walter Gualtiero, nato ad Ortisei (Bolzano) il 12 marzo 1940 .	» 76 »
52.	Tomasello Rosario, nato a Genova il 29 gennaio 1932	» 75 »
53.	Traverso Giorgio, nato a Genova il 20 maggio 1937 .	» 75 »
54.	Ventrella Michele, nato a Modugno il 21 maggio 1926	» 75 »
55.	Zambello Maurizio, nato a Stanghella (Padova) il 16 novembre 1937 .	» 75 »
56.	Aliotta Paola, nata a Bolzano il 20 febbraio 1936	» 74 »
57.	Dal Cero Antonio, nato a Pressana (Verona) il 20 gennaio 1931	» 74 »
58.	Gallotti Enzo, nato a Somma Lombardo (Varese) il 20 agosto 1937 .	» 74 »
59.	Guardamagna Luigi, nato a Mede (Pavia) il 15 ottobre 1932	» 74 »
60.	Sandri Gino, nato a S. Pier di Isonzo il 29 giugno 1926 .	» 74 »
61.	Bianchi Alberto, nato a Milano il 15 luglio 1937	» 73 »
62.	Canevari Mariangela, nata a Milano il 14 febbraio 1934 .	» 73 »
63.	Dellino Giuseppe, nato a Cogoleto (Genova) il 21 agosto 1935	» 72 »
64.	Testa Vinicio, nato a Terracina (Latina) il 4 giugno 1928	» 72 »
65.	Cocco Mario, nato a Savona il 24 aprile 1924	» 71 »
66.	Faccin Guglielmo, nato a Thiene (Vicenza) il 5 marzo 1936	» 71 »
67.	Pellerano Paolo, nato a Genova il 2 aprile 1934	» 71 »
68.	Pirotta Luigi, nato a Desio il 23 settembre 1930	» 71 »
69.	Ronca Giuseppe, nato a Ismailia (Egitto) il 24 gennaio 1927 .	» 71 »
70.	Fabbroni Luisa Maria, nata a Milano il 13 gennaio 1933	» 70 »
71.	Schito Paolino, nato a Brindisi il 30 marzo 1932	» 70 »
72.	Tomasi Morgano Aurelio, nato a Militello Rosmarino il 22 ottobre 1938 .	» 70 »
73.	Verna R[illegible]ardo, nato a Cuorgnè il 9 luglio 1914	» 70 »
74.	Zingaretti Ennio, nato ad Oria il 1° giugno 1937	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(986)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1971, n. **44.**

Assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e assicurazione della responsabilità civile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 30 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale regionale, per il quale è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a norma della legislazione statale, è assicurato presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il personale del ruolo tecnico delle foreste, del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, del ruolo tecnico dei trasporti, del ruolo speciale della sperimentazione, del ruolo tecnico delle miniere, del ruolo tecnico del servizio geologico, del ruolo tecnico dell'agricoltura, del ruolo tecnico dei lavori pubblici e del ruolo tecnico della caccia, della pesca e protezione della natura, è altresì assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso istituti privati per i rischi non coperti dall'I.N.A.I.L.

A favore del personale elencato al precedente comma, iscritto all'I.N.A.I.L., ramo agricoltura, è autorizzata inoltre la integrazione, presso istituti privati, delle prestazioni assicurative entro i limiti previsti dall'assicurazione I.N.A.I.L., ramo industria.

Art. 2.

A copertura della responsabilità civile verso terzi, e, nei limiti di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, verso i propri prestatori di lavoro, assicurati a norma della legislazione statale sugli infortuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre una o più assicurazioni per i danni comunque derivanti dall'esecuzione diretta di lavori.

Art. 3.

All'onere di lire 18 milioni in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'anno 1971 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 670 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1971

Il Presidente della giunta regionale: GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione:* BIANCO

(230)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.